

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VII - Giudizio
Titolo III - Sentenza

Art. 532 Provvedimenti sulle misure cautelari personali.

1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.